



**Dott.ssa Barbara Perra**

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Via Lepanto n.122  
Oristano  
C.F. PRRBBR70D59G113G  
P. IVA 01101920955

Professionista certificato UNI 11511

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano  
Tel. 3338797165  
Cell. 3282043318  
Mail: [studio@studioperra.com](mailto:studio@studioperra.com)  
[Pec: barbaraperra@pec.it](mailto:barbaraperra@pec.it)

**OGGETTO:** Decreto Natale – nuovo contributo a fondo perduto per i ristoratori

Con il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, il Governo, a fronte delle nuove chiusure e dei rinnovati divieti previsti per il periodo delle festività natalizie, ha previsto l'erogazione di nuovi contributi a fondo perduto rivolti nello specifico agli operatori del settore ristorazione.

## Sommario

Premessa .....	1
Soggetti beneficiari .....	2
Il richiamo al DL "Rilancio" .....	2
Modalità di erogazione .....	3
Misura del contributo .....	4
Trattamento fiscale del contributo .....	4

### Premessa

Con il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, pubblicato in GU Serie Generale n.313 ed entrato in vigore sabato 19 dicembre 2020, il Governo ha imposto nuove misure restrittive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus nel periodo delle festività natalizie.

A fronte delle nuove chiusure e dei rinnovati divieti l'articolo 2 del citato decreto, ricalcando in parte il meccanismo già visto con il decreto Ristori, ha previsto l'erogazione di nuovi fondi rivolti nello specifico agli operatori del settore ristorazione.

## Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari dei nuovi fondi saranno esclusivamente i contribuenti che al 19 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del DL), avevano la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al DL 172/2020. Si tratta sostanzialmente dei soggetti esercenti le attività contrassegnate dal codice Ateco 56 "attività dei servizi di ristorazione".

Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020

### Soggetti beneficiari

contribuenti che al 19 dicembre 2020 avevano la partita IVA attiva



ai sensi dell'articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'allegato 1 al DL.

#### CODICI ATECO INDICATI NELL'ALLEGATO 1

561011 - Ristorazione con somministrazione  
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  
561030 - Gelaterie e pasticcerie  
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti  
561042 - Ristorazione ambulante  
561050 - Ristorazione su treni e navi  
562100 - Catering per eventi, banqueting  
562910 - Mense  
562920 - Catering continuativo su base contrattuale  
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

## Il richiamo al DL "Rilancio"

Il comma 2 dell'art. 2 del DL in commento prevede, tuttavia, che il nuovo contributo sia riconosciuto esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del "primo" contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito (c.d. DL "Rilancio") e che non abbiano restituito il predetto ristoro.

### Attenzione agli esclusi

Infatti, il D.L. 172/2020 prevede che il nuovo contributo spetti esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 e che non abbiano restituito il predetto ristoro. Ciò significa, si badi bene, che coloro che non hanno potuto richiedere il primo contributo a fondo

perduto, ad esempio per il superamento della soglia di ricavi, sono fuori da questo nuovo sostegno, in quanto l'art. 2 del DL Natale non prevede, diversamente dal DL Ristori, la possibilità di presentare un'istanza ex novo per il riconoscimento delle somme, laddove l'istanza ex art. 25 non fosse stata presentata.

**INFORMA** - Sono inoltre esclusi dal contributo "di Natale" non solo coloro che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020 (come da espressa previsione della norma) ma anche tutti coloro che hanno aperto partita IVA post 30 aprile 2020.

Tale conclusione discende dalla circostanza che le istruzioni al CFP DL Rilancio espressamente prevedevano che "Il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a [...] sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". Fa eccezione a tale regola il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data".

### I nuovi inclusi

Diversamente da quanto avvenuto con gli aiuti stanziati dai DL Ristori dovrebbero rientrare tra i beneficiari dei nuovi fondi tutti i contribuenti con sede fiscale in uno dei comuni calamitati che avevano ricevuto e non restituito integralmente il CFP ex art. 25.

Infatti, mentre il requisito sul calo di fatturato previsto senza eccezioni dal comma 3 dell'art. 1 del DL 137/2020 (decreto Ristori) ha implicato inevitabilmente l'esclusione dai fondi nello stesso previsti per tutti i contribuenti con sede fiscale in uno dei comuni calamitati, la mancanza di qualsiasi richiamo a tale condizione nella disposizione di cui all'art. 2 del DL 172/2020 sembrerebbe includere nel beneficio anche i medesimi.

**RICORDA** - Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 25 del DL 34/2020 il CFP poteva essere richiesto senza necessità di dimostrare il calo del fatturato e dei corrispettivi nella misura richiesta (aprile 2020 inferiore ai 2/3 di aprile 2019), da parte dei contribuenti aventi sede o domicilio fiscale in Comuni calamitati, nei quali lo stato di emergenza fosse ancora in corso in data 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale conseguente all'epidemia Covid-19.

### Modalità di erogazione

Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Non è quindi necessario presentare alcuna istanza.

## **Misura del contributo**

L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. In ogni caso, l'importo del contributo in parola non può essere superiore a euro 150.000,00.

## **Trattamento fiscale del contributo**

In sede di conversione in legge del DL 137/2020, Decreto Ristori, è stato introdotto un importante emendamento che specifica che tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione.

**OSSERVA** - I contributi a cui si applica questa disposizione di generale detassazione sono tutti quelli introdotti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, dunque dopo il 31 gennaio 2020, dai vari decreti succedutesi nel tempo, rivolti però a imprenditori e lavoratori autonomi. Restano dunque esclusi dalla tassazione anche i nuovi fondi erogati col DL Natale.

Tali aiuti non rilevano parimenti ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.